

## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU24212
Denominazione completa	Entrate varie – recuperi e reintroiti di quote di TFR maturate durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro
Denominazione abbreviata	E.V. – RECUPERI E REINTR. QUOTE TFR SU CIGS



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale degli  
Ammortizzatori sociali e I.O.**

**CIRCOLARE N. 30 DEL 09/11/2015**

**Oggetto:** Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*. Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.

In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre 2015, si ritiene dover precisare quanto segue.

Relativamente al paragrafo 2 *“Campo di applicazione”*, della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferimento all’articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione.

Si rappresenta, altresì, che anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’articolo 20, comma 2, lettera a).

Relativamente al paragrafo 4.2 *“Crisi aziendale. Causale d’intervento”*, nella parte relativa alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si precisa che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa

previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.

In riferimento al paragrafo 7.1 relativo alle "*Modalità di presentazione dell'istanza*" di cui alla circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, come già esplicitato, per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l'articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell'ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.


Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.

Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la

nuova normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ugo Menziani)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ugo Menziani', written over the printed name.



*Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*



**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
Partenza - Roma, 21/12/2015  
Prot. 28 / 0014948 / 1.86.242

Alla Direzione generale degli  
ammortizzatori sociali e degli  
Incentivi all'occupazione  
Via Fornovo, 8  
00192 ROMA

**Oggetto:** chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015.

Con la circolare di cui all'oggetto sono state impartite, tra l'altro, indicazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza del trattamento di CIGS e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (24.09.2015).

Si ritiene necessario sul predetto punto della citata circolare meglio chiarire la correlazione tra la presentazione dell'istanza e gli eventi che anticipano la domanda di CIGS.

In considerazione che il procedimento del trattamento di CIGS si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall'atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e OO.SS. dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al decreto legislativo n. 148/2015 qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell'arco temporale tra il 24.09.2015 e il 31.10.2015; periodo quest'ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedurali di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148/2015, così come disposto dall'articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativo precedente al decreto legislativo n. 148/2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all'istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.

In considerazione di ciò la norma del decreto legislativo n. 148/2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull'atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.

Posto quanto sopra, si invita codesta Direzione generale a tenere conto, nelle fasi istruttorie del procedimento, delle indicazioni riportate nella presente nota.

Giuliano Polenti